

Nuovo statuto approvato il 25 luglio 2019  
(con modifiche e integrazioni del 18/2/2020)

# **CAMMINI DI SPERANZA ODV**

## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRISTIANI LGBT**

### **Articolo 1 – Costituzione**

E' costituita l'Associazione "**CAMMINI DI SPERANZA – ODV Associazione nazionale cristiani LGBT**", di seguito chiamata "Associazione", con sede legale in Roma e con durata illimitata.

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e ss.mm.ii. (di seguito chiamato "Codice del Terzo Settore"), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

### **Articolo 2 – Scopo, finalità e attività**

L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, in particolare per ciò che concerne l'Art. 5, comma 1, punto w del Codice del Terzo Settore, di seguito integralmente riportato:

"promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici".

Più nello specifico, Cammini di Speranza:

1. Promuove il dialogo e il confronto con tutte le Chiese cristiane nonché con tutte le associazioni ecclesiali e di ispirazione cristiana e con tutte le altre realtà laiche al fine di favorire una conoscenza approfondita sulla condizione e le vite delle persone Lesbiche, Gay, Bisex e Transex (da ora in poi LGBT) finalizzata alla conciliazione delle stesse con la fede cristiana e la comunità ecclesiale di appartenenza.

2. Fornisce mediante approfondimenti e studi, strumenti per la realizzazione di pastorali inclusive e volte a superare ogni contrapposizione, discriminazione, esclusione, stigma religioso tra le Chiese stesse e le persone LGBT e loro familiari, con lo scopo di giungere ad una loro piena integrazione nel tessuto ecclesiale ed a riconoscere quanto di buono, bello, giusto e santo vi sia anche nelle relazioni d'amore che esse esprimono.
3. Partecipa, insieme con altre organizzazioni internazionali, nazionali e locali, a iniziative di sensibilizzazione verso la società e le Chiese su temi attinenti la condizione LGBT, nelle loro relazioni con la fede e secondo uno spirito di dialogo, ricerca e rispetto reciproco.
4. Svolge attività di accoglienza e aiuto per la realizzazione delle persone e delle coppie, per lo sviluppo della loro spiritualità, finalizzati a perseguire una pienezza di vita che sappia coniugare l'affettività LGBT, la vita spirituale e l'impegno ecclesiale. Tutto ciò avviene attraverso il messaggio positivo e liberante del dettato evangelico e la proposta di un percorso che possa condurre ad una vita vissuta con naturalezza e fraternità, senza dover nascondere il proprio orientamento affettivo e sessuale.
5. Si rivolge a tutti i cristiani, indipendentemente dalla confessione o Chiesa di appartenenza ed è aperta a tutte le persone di buona volontà che, a prescindere dal genere, orientamento sessuale, identità di genere o credo religioso, si riconoscono nella finalità dell'Associazione.
6. Intende essere un luogo d'incontro e di riflessione su tutte le questioni riguardanti il rapporto tra fede e sessualità e di accoglienza e di sostegno per le famiglie dei cristiani LGBT, che affrontino momenti di difficoltà nella loro vita di fede a causa dell'orientamento sessuale del proprio familiare.
7. Si richiama ai principi della solidarietà tra uguali rifiutando ogni forma di discriminazione e propone come modelli di convivenza civile e religiosa la logica del dialogo e del sostegno reciproco, aperto alla discussione ed alla risoluzione pacifica e pacificante dei conflitti.
8. Si propone altresì di promuovere la crescita spirituale e culturale dei cristiani LGBT verso una fede consapevole ed una vita più piena perché più vera, trasparente, libera ed in comunione con tutta la comunità cristiana di appartenenza.
9. Promuove iniziative di studio, ricerca, informazione e produzione di opere e manifestazioni culturali ed artistiche.
10. Favorisce e realizza attività educative e di istruzione, corsi di formazione e aggiornamento.
11. Promuove, organizza e finanzia direttamente o indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione.
12. Costituisce, promuove e sviluppa l'attività di Enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica.
13. Promuove iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe.
14. L'Associazione opera nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali

È esclusa qualsiasi finalità partitica.

### **Articolo 3 – I soci**

Possono presentare domanda di adesione come soci le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età o gli enti del terzo settore e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

### **Articolo 4 – Ammissione dei soci**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

### **Articolo 5- Quote sociali**

Il valore della quota associativa è stabilito dall'Assemblea dei soci e vale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Salvo diversamente disposto dal Consiglio direttivo, il termine per il pagamento della quota associativa coincide con il giorno di convocazione dell'assemblea annuale.

### **Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Rappresentante legale, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali.

I soci che svolgono attività di volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai soci non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

## Articolo 7- Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione, nel caso in cui il socio compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

## Articolo 8 – Risorse economiche e divieto di distribuzione degli utili

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative versate annualmente dai soci;
- b) dai contributi di Enti pubblici o privati e di persone fisiche;
- c) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi;
- d) da contributi di Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f) da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità delle organizzazioni di volontariato;

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## Articolo 9 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Tesoriere, vidimato dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per il perseguimento dell'attività sociale e non potrà in alcun modo essere distribuito tra i soci.

Il bilancio preventivo è strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

## **Articolo 10 – Gli Organi dell’Associazione**

L’associazione ha una struttura democratica.

Gli organi dell’Associazione sono:

- a) l’Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Legale Rappresentante;
- d) il Portavoce;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- h) il collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate.

## **Articolo 11 – L’Assemblea dei soci**

L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. È costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali di adesione. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

L’Assemblea ordinaria dev’essere convocata almeno 1 volta l’anno entro il 30 aprile, su iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci, almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta.

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci, almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio direttivo o i soci convocanti ne fissano i punti all’ordine del giorno.

Per convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria, il Consiglio direttivo delibera la data e l’ora della prima convocazione e la data e l’ora della seconda convocazione, che possono avere luogo anche lo stesso giorno.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate tramite invio di posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

E’ consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Sta al Presidente dell’Assemblea accertare che sussistano condizioni tecniche idonee al collegamento telematico.

L’Assemblea è presieduta dal Legale rappresentante. In sua assenza, l’Assemblea elegge un presidente all’apertura della seduta. Il presidente dell’assemblea nomina un Segretario che cura la stesura del verbale della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza assoluta.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) Discutere e definire, per propria iniziativa o tramite l'impulso del Consiglio direttivo, le strategie e le linee guida dell'Associazione per l'anno in corso ed a più lungo termine.
- b) Eleggere il Consiglio direttivo
- c) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- d) Valutare ed approvare eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti
- e) Esaminare e definire ricorsi di singoli soci contro l'espulsione decretata dal Consiglio direttivo.
- f) Decidere lo scioglimento dell'Associazione
- g) Prendere ogni altra decisione non espressamente attribuita ad altro organo dal presente Statuto

All'Assemblea potranno partecipare, in veste di osservatori, i rappresentanti dei gruppi locali di Cristiani LGBT che abbiano deciso di non confluire nell'Associazione, nonché i rappresentanti di analoghe realtà estere.

## Articolo 12- Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 5 volte consecutive alle riunioni del consiglio.

Tutti i componenti del consiglio sono eletti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice.

Si riunisce, su richiesta del legale rappresentante e/o della metà dei membri del Consiglio Direttivo, anche attraverso modalità telematiche.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione ordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- b) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- d) il conferimento di procure generali e speciali e l'attribuzione di deleghe;
- e) la redazione di Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- g) delibera in ordine alla decadenza ai sensi dell'art. 7,
- h) instaura i rapporti di lavoro, per i quali fissa mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- i) Può istituire appositi gruppi di lavoro e comitati di esperti con il compito di studiare, concepire ovvero coadiuvare, le strategie e i programmi generali dell'Associazione; segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo delle attività, collaborare alla definizione della politica culturale.
- l) dare interpretazione alle norme statutarie quando l'Assemblea non sia in svolgimento.

In caso di decadenza, dimissioni o scomparsa di un membro del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei soci, nella prima seduta utile, provvede alla surroga con un nuovo socio. Il nuovo consigliere decadrà comunque alla scadenza naturale del Consiglio direttivo di cui è stato chiamato a far parte.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea anche prima della scadenza naturale; in tal caso l'Assemblea procede a una nuova elezione.

### **Articolo 13 – Il Legale rappresentante**

Il Legale rappresentante rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Legale rappresentante è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Legale rappresentante convoca e presiede il Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea dei Soci.

Il Legale rappresentante dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Legale rappresentante resta comunque in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del nuovo Legale rappresentante.

Il Legale rappresentante ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o depositi e conti correnti postali in nome e per conto dell'Associazione.

### **Articolo 14 – Il Segretario**

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri un Segretario responsabile della custodia e conservazione dei Verbali degli Organi di cui al presente Statuto e dei Libri dell'Associazione.

### **Articolo 15 – Il Tesoriere**

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri un Tesoriere responsabile della tenuta dei registri contabili e la relativa documentazione, nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione. Verifica il pagamento delle quote di iscrizione dei soci, coadiuvato dal Segretario.

Esercita il potere dispositivo sul conto corrente, secondo le linee d'indirizzo proposte dal Consiglio.

Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio direttivo per la vidimazione.

Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti organi. Gli può essere attribuita ogni altra mansione, con delega da parte del Consiglio direttivo.

### **Articolo 16 – Il Portavoce**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Portavoce che interviene nelle occasioni di visibilità esterna e con i media.

Il portavoce esprime posizioni condivise col Consiglio e lo spirito dell'Associazione stessa.

### **Articolo 17- Il collegio dei revisori dei conti**

Il collegio dei Revisori è l'Organo di controllo e può essere anche monocratico. L'associazione attiverà questo organismo di controllo solo ed esclusivamente al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del codice del terzo settore 117/2017.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Revisori, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 18 – Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su richiesta scritta al Rappresentante legale dell'associazione.

#### **Articolo 19 – Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



### **Articolo 20 – Articolazione territoriale.**

L'Associazione persegue la sua missione e le sue finalità anche attraverso circoli locali e regionali definiti con apposito Regolamento.

I circoli territoriali possono proporre e realizzare progetti pertinenti al proprio territorio, secondo un percorso propositivo e approvativo che sarà normato nel Regolamento.

Il Regolamento sull'articolazione territoriale potrà prevedere sistemi di delega in base ai quali il Consiglio direttivo potrà delegare i propri poteri previsti dal presente statuto.

### **Articolo 21 – Il Simbolo**

L'Associazione è rappresentata da un simbolo distintivo composto da una parte figurativa e una parte testuale. Il simbolo è adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo che ne dispone anche l'utilizzo.

### **Articolo 22- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

### **Articolo 23- Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.